

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 ottobre 2015, n. 0226/Pres.

Regolamento concernente le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo previsto a favore della Fondazione Palazzo Coronini Cronberg di Gorizia dall'articolo 6, comma 87, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Termine e modalità del procedimento di concessione del contributo
Art. 3	Spese ammissibili e determinazione dell'importo del contributo
Art. 4	Erogazione del contributo
Art. 5	Rendicontazione
Art. 6	Obblighi del beneficiario
Art. 7	Rinvio
Art. 8	Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento definisce, ai sensi dell'articolo 6, comma 88, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le modalità di attuazione dell'intervento di sostegno previsto a favore della Fondazione Palazzo Coronini Cronberg di Gorizia, di seguito denominata Fondazione, dal comma 87 del medesimo articolo 6, come modificato dall'articolo 6, comma 21, lettera a) della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), consistente nella concessione di un contributo decennale costante di euro 300.000 annui per la realizzazione di interventi finalizzati al restauro e alla conservazione di Villa Louise, nella prospettiva del riutilizzo della Villa stessa, anche come sede di incubatori per imprese culturali e creative o di residenze d'artista.

2. In particolare, il presente Regolamento stabilisce:
- a) le modalità di concessione e di erogazione del contributo;
 - b) le modalità di rendicontazione della spesa;
 - c) le tipologie di spese ammissibili;
 - d) i termini del procedimento.

Art. 2
(Termine e modalità di concessione del contributo)

1. Al procedimento di concessione del contributo di cui all'articolo 1 si applicano:

- a) il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, di seguito Regolamento (UE);
- b) con riferimento ai lavori di restauro e conservazione di Villa Louise, le disposizioni di cui agli articoli 59, 61, 62, 64 e 68, comma 5, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);
- c) con riferimento alla stipulazione del mutuo che risulti necessario per finanziare l'esecuzione dei lavori di cui alla lettera b), le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2012, n. 740 (Legge regionale 1/2005 – determinazione in via preventiva delle condizioni relative ai mutui da contrarsi ai fini dell'ottenimento di contributi a sollievo degli oneri di ammortamento), adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 82, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 21 del 23 maggio 2012.

2. Ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 1, la Fondazione presenta al Servizio regionale competente in materia di beni culturali, di seguito denominato Servizio, entro il termine perentorio di quindici giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento:

- a) gli elaborati tecnici progettuali indicati dall'articolo 59, comma 1, della legge regionale 14/2002, redatti in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 56, comma 2, della medesima legge regionale 14/2002;
- b) il preventivo del mutuo di cui sia eventualmente prevista la stipula.

3. Il contributo è concesso entro sessanta giorni a decorrere dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2.

4. Entro il termine fissato dal decreto di concessione per l'inizio dei lavori, la Fondazione presenta al Servizio tutte le autorizzazioni e i nulla osta necessari per la realizzazione degli interventi, così come richiesto dalle normative di riferimento, ivi compresa l'autorizzazione del competente Organo statale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Art. 3

(Spese ammissibili e determinazione dell'importo del contributo)

1. La concessione del contributo è disposta per un importo commisurato alle spese relative all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come risultanti dal quadro economico dell'opera e ammissibili a contributo ai sensi dell'articolo 59, comma 1, della legge regionale 14/2002; per la determinazione di dette spese, il Servizio può avvalersi del supporto tecnico della struttura regionale competente in materia di lavori.

2. Sono ammissibili a contributo, altresì, gli interessi risultanti dal piano di ammortamento del mutuo previsto per il finanziamento dei lavori di cui all'articolo 1,

comma 1, lettera b) e riferiti all'importo del mutuo non superiore alla somma delle spese ammissibili di cui al comma 1.

Art. 4
(Erogazione del contributo)

1. Il contributo di cui all'articolo 1 viene erogato mediante apertura di ruoli di spesa fissa con le modalità di cui all'articolo 61 della legge regionale 14/2002.

2. Nel caso in cui la Fondazione presenti al Servizio i soli elaborati tecnici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), contestualmente al provvedimento di concessione è disposta l'apertura di un ruolo di spesa fissa per un numero di annualità pari alla metà di quelle concesse.

3. Nel caso in cui la Fondazione presenti al Servizio tutta la documentazione di cui all'articolo 2, comma 2, l'apertura di un ruolo di spesa fissa per un numero di annualità pari alla metà di quelle concesse è disposta a seguito della presentazione, entro il termine fissato con il decreto di concessione, del contratto di mutuo stipulato e corredato del relativo piano di ammortamento.

4. Il provvedimento che dispone l'apertura del ruolo di spesa fissa di cui al comma 3 è adottato entro sessanta giorni dalla presentazione del contratto di mutuo, ai sensi del comma medesimo.

5. Qualora il capitale oggetto del contratto di mutuo eventualmente stipulato sia inferiore alla spesa ammissibile di cui all'articolo 3, comma 1, la Fondazione assume a proprio carico, con dichiarazione del legale rappresentante, la parte di spesa non assistita dal mutuo.

6. Qualora la rata annua di ammortamento del mutuo sia superiore alla quota annua del contributo, la Fondazione assume a proprio carico, con dichiarazione del legale rappresentante, la parte di rata annua eccedente la quota del contributo.

7. In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a) del Regolamento UE 651/2014, condizione per la liquidazione del contributo deve essere la non pendenza, nei confronti del beneficiario, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Art. 5
(Documentazione di spesa e rendicontazione)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 61 della legge regionale 14/2002, la Fondazione presenta la documentazione di spesa in merito all'impiego del contributo di cui

all'articolo 1, entro il termine prescritto dal decreto di concessione e con le modalità di cui all'articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), unitamente al certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione, al parere del competente Organo statale ai sensi del decreto legislativo 42/2004 nonché, nel caso in cui per il finanziamento dei lavori sia stato stipulato un contratto di mutuo, alla documentazione giustificativa del pagamento delle relative rate fino a quel momento versate.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato per il tempo massimo di diciotto mesi, su istanza della Fondazione adeguatamente motivata e presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza del termine medesimo.

3. Con provvedimento da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione di cui al comma 1, il Servizio, verificata la completezza e la regolarità della documentazione stessa, dispone l'apertura di un altro ruolo di spesa fissa per il pagamento delle restanti annualità.

4. Nel caso in cui, ai fini della concessione del contributo, la Fondazione abbia presentato al Servizio i soli elaborati tecnici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), con lo stesso provvedimento di cui al comma 3 si provvede anche all'approvazione del rendiconto.

5. Qualora per il finanziamento dei lavori sia stato stipulato un contratto di mutuo, la Fondazione trasmette al Servizio, a titolo di rendiconto, successivamente alla documentazione di spesa di cui al comma 1 anche la documentazione giustificativa del pagamento delle rate relative a ciascuno degli anni compresi tra quello di presentazione della documentazione di cui al comma 1 e quello di estinzione del mutuo stesso.

6. Nel caso di cui al comma 5, il Servizio approva il rendiconto con provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione giustificativa del pagamento dell'ultima rata di ammortamento del mutuo.

7. Qualora l'importo totale delle spese regolarmente rendicontate risulti inferiore all'importo complessivo del contributo concesso, lo stesso è corrispondentemente ridotto.

8. Alla rideterminazione del contributo concesso si provvede anche qualora il suo importo ecceda il limite di cui all'articolo 53, comma 6, del Regolamento (UE); in tal caso il Servizio richiede alla Fondazione la restituzione della somma eccedente detto limite.

Art. 6

(Obblighi del beneficiario)

1. La Fondazione ha l'obbligo, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, di mantenere l'attuale destinazione di Villa Louise ovvero di riutilizzare la Villa come sede di incubatori per imprese culturali e creative o di residenze d'artista, per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal certificato

di regolare esecuzione o di collaudo.

2. Ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge regionale 7/2000, in caso di alienazione di Villa Louise dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, il contributo è revocato per la parte che rimane da erogare successivamente al momento dell'alienazione.

3. Qualora per il finanziamento dei lavori sia stato stipulato un contratto di mutuo, la documentazione giustificativa del pagamento delle rate, prevista dall'articolo 5, comma 5, deve essere trasmessa dalla Fondazione al Servizio annualmente entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di pagamento.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di trasmissione di cui al comma 3, il Servizio è autorizzato a sospendere la erogazione del contributo, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 7/2000.

Art. 7

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 14/2002.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.